

Associazione Culturale "DONNE ITALIANE E KURDE – UDIK - ODV"

Via Marco Polo n. 20 – 30030 Salzano (Venezia)

Codice Fiscale 90196200274



Verbale di Assemblea Straordinaria

In data 6 maggio 2023, alle ore 15.00, si è riunita presso la sede sociale in Salzano (Ve) via Marco Polo n. 20, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Donne Italiane e Kurde – IDIK - ODV, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alle richieste pervenute dalla Regione Veneto.
- 2) Dimissioni del Consiglio Direttivo e nomina del Nuovo Consiglio Direttivo.

A norma dell'art. 8 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signora Salih Gulala*, la quale chiama la signora Rizzetto Floriana a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante e constatato che sono presenti i soci:

Salih Gulala, Ferrarini Fiorella, Mappa Eleonora, Schenetti Marzia, Floriana Rizzetto, Laura Schrader, Mari Franceschini,
che rappresentano la totalità dei soci dell'Associazione,

dichiara

la riunione dell'Assemblea Straordinaria validamente costituita in prima convocazione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola e dà lettura del seguente punto all'o.d.g.:

- 1) Modifica dello Statuto dell'Associazione.
- 2) Presa d'atto delle dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo e nomina del nuovo Consiglio Direttivo

Il Presidente informa i presenti che la Regione Veneto in data 21/04/2023 prot. 217561, ha richiesto una integrazione, ai sensi dell'art. 9, c.3 del DM 106/2020, delle norme Statutarie ai fini della iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Preso atto delle modifiche richiesta con predetta nota, è stato predisposto un nuovo testo dello statuto che la Presidente legge all'Assemblea, articolo per articolo, evidenziando i punti in cui è stato modificato.

Al termine della illustrazione e dopo breve discussione il testo del nuovo Statuto è posto in votazione in forma palese con alzata di mano.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale composto di 18 articoli, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Passando al secondo punto all'o.d.g., il Presidente fa presente che la Regione Veneto, con la nota sopra citata, ha eccepito sul fatto che c'è una coincidenza fra il numero degli associati ed il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, per questo motivo tutti i componenti del direttivo si sono dimessi al fine di procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Visto che il nuovo Statuto prevede che il Consiglio Direttivo sia composta da un numero variabile da 3 a 5 membri, la presidente propone che siano accettate le dimissioni dei consiglieri in carica e propone che il Consiglio Direttivo sia composto dai seguenti cinque membri:

- 1) Salih Gulala, cui viene attribuito il ruolo di Presidente del Consiglio Direttivo;
- 2) Ferrarini Fiorella
- 3) Mappa Eleonora
- 4) Rizzetto Floriana
- 5) Schrader Laura

La proposta messa ai voti è approvata all'unanimità.

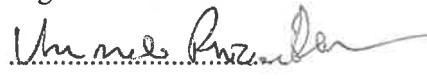
Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17,15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



(Salih Gulala)

Il segretario verbalizzante



(Rizzetto Floriana)



STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

“ ASSOCIAZIONE DONNE ITALIANE E KURDE –UDIK - ODV”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una **Organizzazione di Volontariato** avente la seguente denominazione:

“ASSOCIAZIONE DONNE ITALIANE E KURDE-UDIK - ODV”, con sede legale nel Comune di Salzano (Venezia), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate alla creazione di un coordinamento stabile tra donne italiane e donne kurde, che si riconoscono nei principi costituzionali e quindi nei valori della libertà, dell'uguaglianza, della giustizia, della solidarietà e della pace, al fine di fare uscire dal silenzio e dal buio le donne kurde e la loro drammatica storia, dando loro voce e volto con continuità e partecipazione, attraverso le seguenti attività:

- a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017 finalizzate in particolare alla conoscenza e allo sviluppo delle relazioni fra le donne italiane e le donne kurde;

Leone Scandola

Maria Silvia

Mr. Francesco

Agustina

- 
- b) L'accoglienza umanitaria ed l'integrazione sociale in Italia delle donne e dei minori migranti kurdi, nonché l'invio di aiuti umanitari e presidi sanitari per la cura e la salute dei minori e delle donne kurde che vivono nei loro territori;
 - c) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle donne sia italiane che kurde attraverso la informazione e sensibilizzazione delle donne italiane sulla situazione in cui vivono le donne kurde del Kurdistan iracheno, dove le combattenti, le analfabete, le donne coi loro bambini, le casalinghe di diverse etnie, religioni o opinioni politiche sono ancora relegate nei campi profughi;
 - d) La cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 125/2014 e successive modificazioni, al fine di riconoscere la centralità della persona umana per la tutela e l'affermazione dei diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto per il popolo Kurdo;
 - e) Promuovere a livello nazionale, la conoscenza e il riconoscimento del genocidio e della pulizia etnica che ha subito il popolo kurdo e sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione e di stabilizzazione post-conflitto, mantenendo la memoria delle culture e dei vissuti tra le donne italiane e le donne kurde, sulle rispettive resistenze, sui processi di emancipazione e sulle lotte per l'acquisizione dei diritti fondamentali della persona e delle donne e dei minori in particolare;
 - f) creare strumenti adatti a perseguire tali finalità, come giornali, riviste, periodici, e pubblicazioni varie, sia di tipo cartaceo che multimediale.

Resta esclusa la possibilità di esercitare qualsiasi attività commerciale, se non in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

Risulta essere in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Per il conseguimento delle finalità statutarie l'Associazione può compiere le necessarie operazioni, di qualsiasi natura, avvalendosi di tutte le normative regionali, nazionali e comunitarie. Fra queste operazioni, senza alcuna esclusione, essa potrà:

1. compiere le operazioni bancarie necessarie all'attuazione dello scopo;
2. avvalersi della collaborazione e stipulare convenzioni e contratti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi sociali con Enti e soggetti pubblici e privati;
3. promuovere tutte quelle attività che abbiano ad oggetto materie che rientrano nello scopo fondamentale dell'Associazione, compresa la pubblicazione di giornali e/o periodici, richiedendone la necessaria registrazione negli appositi registri;
4. avvalersi di ogni tipo di finanziamento, erogato, in qualsiasi forma, da istituzioni ed enti pubblici o privati;

Le attività di cui al comma precedente, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero di volontari.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti persone fisiche, maggiorenni, che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche maggiorenni, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,

lavoro senden
ingegner Schmitt
Man. Romagnoli
G. G. G. G.

introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della

delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

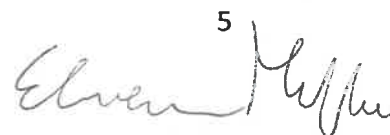
I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;



Causa Scuderi

Municipio Schuster

Don. Braccani

quella giusta

- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti nel libro dei soci da almeno un mese. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente l'organo di controllo e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida se il numero dei soci intervenuti, o rappresentati, sia pari ad almeno un terzo degli aventi diritto e purché la delibera sia adottata all'unanimità.

Guido

Vincenzo Prizula

Eleonora Muffa

Per processar: Maurizio Schmitti

espresso



Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo .

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell' Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Laura Sander

Maurizio Sabatini

Mar. Francisco

Spurk - gumi

Art. 10 – Organo di controllo

L'organo di controllo, monocratico, sarà nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, e scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. L'organo di controllo esercita le funzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'organo di controllo è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati e resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale al bilancio consuntivo.

Art. 11 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
5. proventi derivanti da attività di natura diversa da quelle previste all'art. 2, quali i proventi delle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, così come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è

mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117/17.

Art. 13 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

laurea Sender

Maurizio Sventato

Mari Francescan

spunle fanna

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da l'Assemblea dei soci.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso

di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) e in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile e le relative disposizioni attuative.

Art. 18 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

I soci fondatori:

Salih Gulala Rizzetto Floriana
Ferrarini Fiorella Laura Schrader
Mappa Eleonora Mari Franceschini
Schenetti Marzia
.....

.....
.....
.....

10 MAG, 2023

Reg. II
Euro
Conformi al Mod. F 23

c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2
Al N. 1154 serie 3 A PRIVAT

IL FUNZIONARIO ()
Fabio

Firma su delega del Direttore Provinciale (Eugenio Milocco)





THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.